

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 7 dicembre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998 e del 22 settembre 2008¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (CNM) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2, cpv. 2, 6 e 7

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Vallese. Sono anche esclusi le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

(...)

⁶ Il Parifonds-Edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM).

⁷ Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, del 11 dicembre 2008 e del 7 settembre 2009², sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

¹ FF **1998** 4469, **2008** 7009

² FF **1998** 4469, **1999** 2934, **2003** 5285, **2005** 2023 1975, **2006** 773, **2007** 5551, **2008** 7009 7945, **2009** 5393

**Convenzione addizionale
al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
dell'11 settembre 2009**

**Art. 8³ Contributi alle spese di applicazione e di
formazione/perfezionamento**

¹ **Parifonds-Edilizia: il Parifonds-Edilizia (...) ha la competenza di riscuotere e amministrare i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento.**

² **Campo di applicazione: sono sottoposti al Parifonds-Edilizia i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione geografico, aziendale e personale del CNM nonché i loro dipendenti, inclusi gli apprendisti. Sono escluse le imprese attive nell'estrazione di sabbia e ghiaia. Sono pure esclusi i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.**

³ **Scopo del Parifonds-Edilizia: da un lato il Parifonds-Edilizia ha lo scopo di coprire le spese per l'applicazione del CNM (...) e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. Dall'altro si prefigge di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale, favorire la formazione e il perfezionamento professionali e sostenere misure atte a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

^{3bis} *Abrogato*

⁴ **Contributi: tutti i lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,7 per cento della massa salariale LAINF⁴, a prescindere dalla loro appartenenza a un'associazione. Il datore di lavoro provvede alla riscossione e al versamento dei contributi al Parifonds-Edilizia. I datori di lavoro sottoposti al CNM versano contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento pari allo 0,5 per cento della massa salariale LAINF⁵ dei lavoratori assoggettati al CNM, compresi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera non supera i 90 giorni all'anno versano lo 0,4 per cento della massa salariale LAINF⁶ (0,35 % contributo lavoratore, 0,05 % contributo datore di lavoro) dei lavoratori sottoposti al CNM, compresi gli apprendisti, ma al minimo 20 franchi al mese per ogni datore di lavoro.**

(...)

³ **I capoversi 2, 3 e 3bis nella versione del decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008, sono abrogati.**

⁴ Equivale alla massa salariale SUVA.

⁵ Equivale alla massa salariale SUVA.

⁶ Equivale alla massa salariale SUVA.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova